

Errata corrige e Risposte alle richieste di chiarimento

Estremi della gara:

Affidamento diretto sul MEPA ex art. 50 D.Lgs. 36/2023, comma 1, lettera b) per il servizio distributori di acqua a rete idrica – Rda 51707 - CIG B0E45937FF.

ERRATA CORRIGE N. 1

Nel Capitolato tecnico, paragrafo 3.6 “Collaudo e Verifica Conformità” il testo riportato nell’ultimo capoverso:

- In sede di collaudo, la Società si impegna a fornire a Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei componenti costituenti la fornitura.

si intende così modificato:

- In sede di collaudo, la Società si impegna a fornire a Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari relativi ai componenti costituenti la fornitura.

Il suddetto documento si intende annullato e sostituito con il documento “Capitolato tecnico_REV.1” allegato alla presente comunicazione.

ERRATA CORRIGE N. 2

A causa di mero errore materiale il testo riportato nel comma 10 dell’articolo 19 “Risoluzione” delle Condizioni Contrattuali:

- Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:
 - a) l’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. “Forza Maggiore”.

In tale ultimo caso, sarà onere dell’Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. “Forza Maggiore”. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall’Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall’altra alcunché, in



termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. "Forza Maggiore", **dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori**, previsti dal presente articolo.

Si intende così modificato:

- Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:
 - a) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. "Forza Maggiore".

In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. "Forza Maggiore". Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore **ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. "Forza Maggiore" previsti dal presente articolo.**

Il suddetto documento si intende annullato e sostituito con il documento "Condizioni Contrattuali_REV.1" allegato alla presente comunicazione.

ERRATA CORRIGE N. 3

A causa di mero errore materiale il testo riportato nel comma 8 dell'articolo 25 "Trattamento dei Dati Personali" delle Condizioni Contrattuali:

- Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". **In tal caso, la Committente potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il Contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente all'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. "Penali", salvo il risarcimento del maggior danno.**

Si intende così modificato:



- Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". **In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto di fornitura.**

Il suddetto documento si intende annullato e sostituito con il documento "Condizioni Contrattuali_REV.1" allegato alla presente comunicazione.

ERRATA CORRIGE N. 4

A causa di mero errore materiale il testo riportato nel comma 2 dell'articolo 32 "Forza Maggiore" delle Condizioni Contrattuali:

- Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere **all'applicazione delle penali, di cui all'art. PENALI e/o** alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. RISOLUZIONE. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Si intende così modificato:

- Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, **e non si potrà procedere alla risoluzione del contratto** per inadempimento di cui all'art. RISOLUZIONE. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Il suddetto documento si intende annullato e sostituito con il documento "Condizioni Contrattuali_REV.1" allegato alla presente comunicazione.



RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda 1:

Si chiede conferma se il verbale di fine consegna ed installazione potrà essere costituito dai documenti di trasporto emessi dall'impresa aggiudicataria;

Risposta 1

Non si conferma. il "verbale di fine consegna ed installazione" ed i "documenti di trasporto" sono documenti distinti.

Domanda 2

Si chiede conferma che il verbale di collaudo dovrà essere allegato solo alla prima fattura emessa dall'impresa aggiudicataria;

Risposta 2

Si conferma.

Domanda 3

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3.6, si chiede di precisare (i) quali saranno le attività di manutenzione previste dalla seguente previsione e (ii) chi saranno i soggetti "terzi": *"La società si impegna a fornire a CONSIP tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei componenti costituenti la fornitura"*;

Risposta 3

Si veda Errata Corrige n. 1

Domanda 4

Si chiede conferma che il materiale fornito durante il mese di riferimento potrà essere fatturato il mese successivo a quello di riferimento.

Risposta 4

Si conferma.



Domanda 5

Si chiede di confermare che il servizio di analisi avverrà con campionatura a monte ed a valle degli erogatori, al fine di escludere che l'eventuale contaminazione riguardi l'acqua in ingresso agli erogatori;

Risposta 5

Con riferimento al servizio di analisi, si conferma che la campionatura dell'acqua dovrà essere effettuata soltanto a valle degli erogatori, pertanto limitatamente all'acqua da essi erogata ed ai relativi sistemi di filtraggio in essi previsti.

Domanda 6:

Si chiede alla SA di confermare che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, Codice degli Appalti, il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione contratto collettivo nazionale CCNL settore metalmeccanico-industria, ovvero, di un CCNL differente ma dotato di tutele equivalenti.

Risposta 6

Si conferma.

In particolare, si richiama il paragrafo 8 "Documentazione amministrativa" della Richiesta di Offerta, secondo cui *"La "documentazione amministrativa" da produrre in sede di partecipazione è costituita dai seguenti documenti: (Omissis...)"*

- *"Nel caso in cui l'operatore economico adotta un CCNL diverso da quello indicato al par. 4, la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL che adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto."*

Domanda 7

Si chiede di confermare che l'obbligo per il Fornitore di apportare le *"modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza"* della fornitura, sancito dall'art. 9.2 del Contratto, diventi concretamente esigibile solo a fronte di evoluzioni tecnologiche significative e spontaneamente implementate dal Fornitore nella propria gamma di prodotti offerti sul mercato.

Risposta 7

Si conferma.



Domanda 8

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 19.10, si chiede di eliminare la seguente previsione perché contenente un refuso (riferimento a penali e garanzie definitive non previste dal Contratto); *“Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. “Forza Maggiore”, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori, previsti dal presente articolo;*

Risposta 8:

Si conferma l'assenza dell'articolo “Penali” e dell'articolo “Garanzia Definitiva” nel documento Condizioni Contrattuali.

Si veda Errata Corrige n. 2

Domanda 9:

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 25.8, si chiede di eliminare la seguente previsione perché contenente un refuso (riferimento a penali e garanzie definitive non previste dal Contratto): *“In tal caso, la Committente potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il Contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente all'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. “Penali”, salvo il risarcimento del maggior danno”;*

Risposta 9:

Con riferimento al comma 8 dell'articolo 25 “Trattamento dei Dati Personale” delle Condizioni Contrattuali, si conferma la presenza di un refuso.

Si veda Errata Corrige n. 3

Domanda 10:

Con riferimento all'art. 32.2 del Contratto, si chiede di eliminare la seguente previsione *“di cui all'art. PENALI”* in quanto trattasi di refuso;

Risposta 10:

Si conferma l'assenza dell'articolo “Penali” nel documento Condizioni Contrattuali, pertanto quanto riportato al comma 2 dell'articolo 32 “Forza Maggiore” delle Condizioni Contrattuali è un refuso.

Si veda Errata Corrige n. 4.



Domanda 11:

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 6.2 del Contratto, si chiede conferma della necessità di allegare al DDT il documento attestante l'avvenuta autorizzazione dalla consegna e installazione da parte del personale della Divisione Sicurezza – Area Facility e Servizi;

Risposta 11:

Si conferma quanto previsto al comma 2 articolo 6 "Servizi di consegna, installazione, attivazione e attività connesse" delle Condizioni Contrattuali.

Domanda 12:

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 14.9 del Contratto, si chiede di specificare quali sono le attività che rientrano nei "controlli a campione" che verranno eseguite dalla Committente. Qualora i "controlli a campione" riguardassero la qualità dell'acqua, si chiede conferma che tali controlli verranno eseguiti successivamente all'attività di sanificazione eseguita dall'impresa aggiudicataria;

Risposta 12:

L'art. 14 "Verifica di conformità", comma 9, delle Condizioni contrattuali stabilisce che *"nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Committente si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale"*, in virtù dell'art. 36, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui *"Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale."*

Ne deriva che il "controllo a campione" è una modalità con cui viene effettuata l'attività di verifica di conformità quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali.

Si tratta di una prescrizione di carattere generale non applicabile alla fornitura oggetto del presente contratto. Si conferma pertanto che non sono altresì previsti "controlli a campione" per la verifica di conformità del servizio di analisi dell'acqua erogata.

Domanda 13

Con riferimento alla documentazione richiesta all'art. 17.12 del Contratto si chiede conferma che, in alternativa ai documenti elencati, è possibile emettere esclusivamente il documento di trasporto attestante l'attività eseguita dall'impresa aggiudicataria.



Risposta 13

Si conferma che unitamente alla fattura, dovranno essere prodotti i documenti previsti dall' art. 17 comma 12 "Fatturazione e modalità di pagamento" delle Condizioni Contrattuali.

Nel dettaglio, per la fornitura oggetto del presente contratto, dovranno essere presentati i verbali di esito positivo della verifica di conformità così come previsto al paragrafo 8 "Fatturazione e modalità di pagamento" del Capitolato tecnico.

Domanda 14:

Si chiede di specificare le ragioni per cui codesta S.A. ritiene valida ed efficace la clausola, contenuta nell'art. 10.5 del Contratto, che riconosce la responsabilità dell'Impresa per danni indiretti. Si ravvisa, a tal proposito, una potenziale invalidità di tali clausole in quanto gli artt. 1223 e 1225 c.c. prescrivono che, in caso di inadempimento contrattuale, siano risarcibili soltanto i danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento (ossia, soltanto i danni diretti). I sopra citati articoli codicistici, pertanto, pongono un limite normativo all'ammontare del danno risarcibile in caso di inadempimento negoziale, il quale ha la funzione di temperare gli interessi di ciascuna parte contraente, limitando la responsabilità della parte inadempiente al quantum – direttamente discendente dalla sua condotta colpevole – che risulti "prevedibile" al momento in cui l'obbligazione è sorta. Per questa ragione, attesa la potenziale invalidità della clausola in parola nella parte in cui cita i danni indiretti, si chiede alla S.A. di specificare e motivare le ragioni per cui ritiene ammissibile tale ipotesi risarcitoria o, in difetto, di eliminare ogni riferimento ai danni indiretti nel contratto definitivo;

Risposta 14:

In riferimento alle previsioni contenute al comma 5 dell'articolo 10 "Personale impiegato dal Fornitore" delle Condizioni contrattuali, si precisa che essa disciplina gli obblighi legislativi al cui rispetto è tenuto il Fornitore in qualità di datore di lavoro.

Ne deriva che la suddetta previsione in ordine all'impegno del Fornitore "ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati", è conforme all'art. 2049 c.c. "Responsabilità dei padroni e dei committenti", nonché in linea con la giurisprudenza formatasi sul tema relativo alla responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente (Cass. civ. Sez. III, n. 16663 del 2017).

Domanda 15:

Si chiede di confermare che l'obbligo per il Fornitore di apportare le "modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza" della fornitura, sancito dall'art. 9.2 del Contratto, diventi concretamente esigibile solo a fronte di evoluzioni tecnologiche significative e spontaneamente implementate dal Fornitore nella propria gamma di prodotti offerti sul mercato.

Risposta 15

Si conferma.



Domanda 16

“In sede di collaudo, la Società si impegna a fornire a Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei componenti costituenti la fornitura” con riferimento a questa previsione, contenuta nel Capitolato Tecnico, si chiede di eliminare la sola parte in cui è riconosciuta alla Committente la facoltà di *“di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei componenti costituenti la fornitura”*.

Infatti, la fornitura ha ad oggetto prodotti in noleggio (e non in vendita) la cui manutenzione può essere eseguita esclusivamente da personale autorizzato dalla fornitrice, al fine di evitare manomissioni che possano compromettere la funzionalità del prodotto. Al fine di evitare inconvenienti tecnici, si chiede di eliminare la disposizione in commento.

Risposta 16

Si veda Errata Corrige n. 1

Firma del responsabile
approvazione

Vale la data della firma digitale
del documento

Divisione Sourcing Operation
Il Responsabile
(Gianandrea Greco)